

Appalti/Interdittiva Antimafia

Interdittiva antimafia; il “venir meno delle circostanze rilevanti, ex art. 91, comma 5, D.lgs. n. 159/2011

Consiglio di Stato, sentenza del 9 aprile 2019, n. 2324

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha chiarito quali siano i requisiti necessari alle associazioni locali per impugnare legittimamente atti amministrativi incidenti sull'ambiente.

La legittimazione a impugnare ad associazioni locali, precisamente, è condizionata *“al perseguimento da parte dell'ente in via statutaria ed in modo non occasionale gli obiettivi di tutela ambientale, all'adeguato grado di rappresentatività ed alla stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa”*.

Proprio in ragione delle già indicate considerazioni, dunque, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per via dell'esigua rappresentatività dell'associazione ricorrente la quale, in un Comune di 35.000 abitanti, contava solamente 71 iscritti, peraltro risultanti da un elenco incompleto e privo di data certa. In più, il Tribunale ha precisato che l'iscrizione dell'associazione ai social network non è sufficiente a giustificare l'eventuale legittimazione a impugnare, in considerazione del fatto che i *“followers”* – seppur numerosi – sono *“meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza all'associazione”*.
